

Legge regionale 21 marzo 2000, n.38

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.

ARTICOLO 1

1. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

ARTICOLO 2

1. Ai componenti della Giunta non consiglieri regionali si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 49/83 e 68/83 nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di consigliere regionale.

ARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:

Cap. 00100

Competenze membri del Consiglio regionale (LL.RR. 13.6.1983) nn. 47 e 48 - LR 8.2.1994 n. 20) e competenze componenti della Giunta regionale non Consiglieri (art. 2 - LR 21 marzo 2000, n. 38).